

MODELLO L. 231/2001

INDICE

PARTE GENERALE

1. IL DECRETO LEGISLATIVO N.231/2001
2. L'ADOZIONE DEL "MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE" QUALE POSSIBILE ESIMENTE DALLA RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA
3. ADOZIONE DEL MODELLO E OBIETTIVI PERSEGUIBILI CON L'ADOZIONE DEL MODELLO
4. FUNZIONE DEL MODELLO
5. STRUTTURA DEL MODELLO: PARTE GENERALE E PARTI SPECIALI IN FUNZIONE DELLE DIVERSE FATTISPECIE DI REATI E DI ILLECITI DA PREVENIRE
6. I PRINCIPI ISPIRATORI DEL MODELLO
7. ADOZIONE DEL MODELLO NELL'AMBITO DELLA SOCIETA'
8. APPROVAZIONE DEL MODELLO E SUO RECEPIMENTO DA PARTE DI SDN SPA
9. MODIFICHE E INTEGRAZIONI DEL MODELLO
10. **ORGANO DI CONTROLLO INTERNO (CO)**
 - 10.1.1 Identificazione del CO (ORGANO DIRIGENTE)
 - 10.1.2 FUNZIONI E POTERI DEL CO
11. **SELEZIONE, FORMAZIONE ED INFORMATIVA**
 - 11.1 Selezione del personale
 - 11.2 Formazione del personale
 - 11.3 Informativa a Consulenti, Partner e Fornitori
12. **FLUSSI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DEL CO (organo dirigente)**
 - 12.1 Segnalazioni da parte di Esponenti Aziendali o da parte di terzi
 - 12.2 Obblighi di informativa relativi ad atti ufficiali
13. **SISTEMA DISCIPLINARE**
 - 13.1 Principi generali
 - 13.2 Sanzioni per i lavoratori dipendenti
14. **VERIFICHE PERIODICHE**
15. **MODELLO E CODICE ETICO**
16. **PRINCIPI PROCEDURALI DA ADOTTARE**
 - A. Principi procedurali da osservare nelle singole operazioni a rischio
 - B. Contratti
 - C. Istruzioni e verifiche del CO



PARTE SPECIALE “A”:

REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

- A.1 LE TIPOLOGIE DEI REATI NEI RAPPORTI CON LA P.A. (ARTT. 24 E 25 del Decreto)
- A.2 AREE A RISCHIO
- A.3 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE: PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE
- A.4 PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI
 - A.4.1 principi procedurali da osservare nelle singole operazioni a rischio
 - A.4.2 contratti
- A.5 ISTRUZIONI E VERIFICHE DEL CO

PARTE SPECIALE “B”:

REATI SOCIETARI

- B.1 LE TIPOLOGIE DEI REATI SOCIETARI (ART. 25-TER DEL DECRETO)
- B.2 AREE A RISCHIO
- B.3 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE: PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE
- B.4 PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI
 - B.4.1. principi procedurali da osservare nelle singole operazioni a rischio
 - B.4.2 contratti
- B.5 ISTRUZIONI E VERIFICHE DEL CO

PARTE SPECIALE “C” :

REATI DI TERRORISMO

- C.1 LE TIPOLOGIE DEI REATI DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL’ORDINE DEMOCRATICO (ART. 25-QUATER DEL DECRETO)
- C.2 AREE A RISCHIO
- C.3 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE: PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE
- C.4 PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI
 - C.4.1. principi procedurali da osservare nelle singole operazioni a rischio
 - C.4.2 contratti
- C.5 ISTRUZIONI E VERIFICHE DEL CO

PARTE SPECIALE “D”:

REATI CONTRO LA PERSONALITA’ INDIVIDUALE

- D.1 LE TIPOLOGIE DEI REATI CONTRO LA PERSONALITA’ INDIVIDUALE (ART. 25-QUINQUES DEL DECRETO)
- D.2 AREE A RISCHIO
- D.3 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE: PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE
- D.4 PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI
 - D.4.1. principi procedurali da osservare nelle singole operazioni a rischio



**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE EX DECRETO LEGISLATIVO
8 GIUGNO 2001 N. 231**

1. IL DECRETO LEGISLATIVO N.231/2001

In data 8.06.2001 è stato emanato- in esecuzione della delega di cui all'art. 11 della L. 29.09.2000 n. 300- il D. Lgs. 231/2001, entrato in vigore il 4 luglio successivo, che ha inteso adeguare la normativa interna in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune Convenzioni Internazionali a cui l'Italia ha già da tempo aderito, quali la Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee, la Convenzione anch'essa firmata a Bruxelles il 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione nella quale sono coinvolti funzionari della Comunità Europea o degli Stati membri e la Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di Pubblici Ufficiali stranieri nelle operazioni economiche ed internazionali.

Con tale Decreto, dal titolo "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica (Enti)", è stato introdotto nell'ordinamento italiano un regime di responsabilità amministrativa (riferibile sostanzialmente alla responsabilità penale) a carico degli Enti per alcuni reati commessi, nell'interesse o vantaggio degli stessi, da persone fisiche che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione degli Enti stessi o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone fisiche che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo degli Enti medesimi, nonché da persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati. Tale responsabilità si aggiunge a quella della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto.

L'ampliamento della responsabilità mira a coinvolgere gli Enti nella punizione di taluni reati commessi nel loro interesse o a loro vantaggio.

Tra le sanzioni previste, le più gravi sono rappresentate da **misure interdittive quali la sospensione o revoca di licenze e concessioni, il divieto di contrarre con la P.A.**, l'interdizione dall'esercizio dell'attività, l'esclusione o revoca di finanziamenti e contributi, il divieto di pubblicizzare beni e servizi. La responsabilità prevista dal suddetto Decreto si configura anche in relazione ai reati commessi all'estero, purché per gli stessi non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il reato medesimo.

Quanto alla tipologia di reati destinati a comportare il suddetto regime di responsabilità amministrativa a carico degli Enti, il Decreto (nel suo testo originario) si riferisce ad una serie di reati commessi nei rapporti con la P.A. e precisamente: - malversazione a danno dello Stato o di altro Ente pubblico; - indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro Ente pubblico; - concussione; - corruzione per un atto d'ufficio; - corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio; corruzione in atti giudiziari; - istigazione alla corruzione; - truffa in danno dello Stato o di altro Ente pubblico; -truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche; - frode informatica in danno dello Stato o di altro Ente pubblico.

Successivamente, l'art. 6 della L. 23.11.2001 n. 409, recante "Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'Euro", ha inserito nell'ambito del Decreto l'art. 25 bis, che mira a punire il reato di "falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo".

Più di recente, l'art. 3 del Decreto Legislativo 11.04.2002 n. 61, in vigore dal 16.04.2002, nell'ambito della riforma del diritto societario, ha introdotto il nuovo art. 25 ter del D. Lgs. 231/2001, estendendo il regime di responsabilità amministrativa degli Enti anche ai cd. Reati societari, così come configurati dallo stesso Decreto n. 61/2002.



In seguito, l'art. 3 della L. 14.01.2003 n.7 ha introdotto l'art. 25-quater, il quale dispone la punibilità dell'Ente per i delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali. Mentre l'art. 25 quinquies, introdotto dall'art. 5 della L. 11.08.2003 n. 228 ha esteso la responsabilità amministrativa dell'Ente ai reati contro la personalità individuale.

L'art. 9 della L. 18.04.2005 n. 62 (Legge Comunitaria 2004) ha, inoltre, inserito l'art. 25 sexies volto ad estendere la responsabilità amministrativa degli Enti ai nuovi reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato.

La Legge Comunitaria 2004 ha, inoltre, modificato il TUF introducendo una specifica disposizione, l'art. 187 quinquies, ai sensi della quale l'Ente è responsabile del pagamento di una somma pari all'importo della sanzione amministrativa irrogata per gli illeciti amministrativi di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato commessi nel suo interesse o a suo vantaggio: a) persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria o funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso; b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).

Da ultimo, la L. 28.12.2005 n. 262 (Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei reati finanziari) ha integrato e modificato sia il TUF sia il Codice Civile, introducendo, tra l'altro il nuovo art. 2629-bis c.c. relativo al reato di "Omessa comunicazione del conflitto di interessi". Tale reato è stato introdotto, ad opera della medesima legge n. 262/2005, nell'art.25-ter del D.L.gs.231/2001.

2. L'ADOZIONE DEL "MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE" QUALE POSSIBILE ESIMENTE DALLA RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA

L'articolo 6 del Decreto, nell'introdurre il suddetto regime di responsabilità amministrativa, prevede, tuttavia, una forma specifica di esonero da detta responsabilità qualora l'Ente dimostri che:

- a) l'organo dirigente dell'Ente abbia adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, Modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire i Reati e gli illeciti della specie di quello verificatosi;
- b) il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza dei modelli nonché di curare il loro aggiornamento, compito affidato ad un organismo dell'Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;
- c) che le persone che hanno commesso i Reati e gli illeciti hanno agito escludendo fraudolentemente i suddetti modelli;
- d) non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla precedente lett. B.

La predetta disciplina, che riconosce efficacia esimente al modello adottato dall'Ente, trova applicazione anche rispetto agli illeciti amministrativi di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato come previsto dal richiamo contenuto nell'art. 187-quinquies, comma quarto del TUF.

Il decreto prevede, inoltre, che –in relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione degli illeciti- i Modelli di cui alla lettera a) debbano rispondere alle seguenti esigenze:

1. individuare le attività nel cui ambito esiste la possibilità che vengano commessi i Reati e gli illeciti;
2. prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai Reati e agli illeciti;
3. individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione di tali reati ed illeciti;
4. prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello;



5. introdurre un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Lo stesso Decreto prevede che i Modelli possono essere adottati, garantendo le esigenze di cui sopra, sulla base di codici di comportamento redatti da associazioni rappresentative di categoria, comunicati al Ministero della Giustizia che di concerto con i Ministeri competenti, può formulare entro 30 giorni, osservazioni sulla idoneità dei Modelli a prevenire gli illeciti.

È infine previsto che, negli Enti di piccole dimensioni, il compito di vigilanza possa essere svolto direttamente dall'organo dirigente.

3. ADOZIONE DEL MODELLO E OBIETTIVI PERSEGUIBILI CON L'ADOZIONE DEL MODELLO.

Tale iniziativa, che dovrà proseguire con l'emanazione del Codice etico, è stata assunta nella convinzione che l'adozione di tale Modello – al di là delle prescrizioni del Decreto, che indicano il Modello stesso come elemento facoltativo e non obbligatorio – possa costituire un valido strumento di sensibilizzazione nei confronti di tutti coloro che operano in nome e per conto di SDN S.p.A., affinché seguano, nell'espletamento delle proprie attività, dei comportamenti corretti e lineari, tali da prevenire il rischio di commissione dei Reati e degli Illeciti.

Il suddetto Modello (ancora non completo in ogni suo aspetto) deve essere predisposto tenendo presenti, oltre alle prescrizioni del Decreto, le Linee Guida elaborate in materia da associazioni di categoria, nonché, in considerazione della ricca esperienza statunitense nella stesura di modelli di prevenzione dei reati, della best practice americana e delle Federal Sentencing Guidelines emanate il 1° novembre 1991.

Il Modello deve essere adottato dal Consiglio di Amministrazione di S.D.N. S.p.A..

Sempre in attuazione di quanto previsto dal Decreto, il Consiglio di Amministrazione deve, nel varare il suddetto Modello, affidare al Responsabile della società l'incarico di assumere il ruolo ed il compito di vigilare sul funzionamento, sull'efficacia e sull'osservanza del Modello stesso, nonché di curarne l'aggiornamento.

4. FUNZIONE DEL MODELLO

Scopo del Modello è la costruzione di un sistema strutturato e organico di procedure nonché di attività di controllo, da svolgersi anche in via preventiva (controllo ex ante), volto a prevenire la commissione dei Reati e degli Illeciti.

In particolare, mediante l'individuazione delle Aree a Rischio e la loro conseguente proceduralizzazione, il Modello si propone come finalità quelle di:

- determinare, in tutti coloro che operano in nome e per conto di SDN S.p.A, soprattutto nelle medesime Aree a Rischio, la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, in un illecito passibile di sanzioni, sul piano penale ed amministrativo, non solo nei propri confronti ma anche nei confronti di SDN S.p.A.;
- ribadire che tali forme di comportamento illecito sono fortemente condannate da SDN S.p.A. in quanto (anche nel caso in cui SDN S.p.A. fosse apparentemente in condizione di trarne vantaggio) sono comunque contrarie, oltre che alle disposizioni di legge, anche ai principi etico sociali cui intende attenersi nell'espletamento della propria missione aziendale;
- consentire a SDN S.p.A., grazie ad un'azione di monitoraggio sulle Aree a Rischio, di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione dei Reati e degli Illeciti.

Punti cardine del Modello sono, oltre ai principi già indicati:

- l'attività di sensibilizzazione e diffusione a tutti i livelli aziendali delle regole comportamentali e delle procedure istituite;
- la mappa delle Aree a Rischio della società;



- l'attribuzione al CO (organo dirigente) di specifici compiti di vigilanza sull'efficace e corretto funzionamento del Modello;
- la verifica e documentazione delle operazioni a rischio;
- il rispetto del principio della separazione delle funzioni;
- la definizione di poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità assegnate;
- la verifica dei comportamenti aziendali, nonché del funzionamento del Modello con conseguente aggiornamento periodico (controllo ex post).

5. STRUTTURA DEL MODELLO: PARTE GENERALE E PARTI SPECIALI IN FUNZIONE DELLE DIVERSE FATTISPECIE DI REATI E DI ILLECITI DA PREVENIRE

Il Modello è costituito da una “Parte Generale” e da singole “Parti Speciali” predisposte per le diverse tipologie di Reati e di Illeciti da prevenire.

La prima Parte Speciale – denominata Parte Speciale “A” – trova applicazione per le tipologie specifiche di reati previste dagli artt. 24 e 25 del Decreto, ossia per i reati realizzabili nei confronti della P. A.

La seconda Parte Speciale – denominata Parte Speciale “B” – riguarda i c.d. reati societari (art. 25-ter del Decreto).

La terza e la quarta Parte Speciale – denominate rispettivamente Parte Speciale “C” e Parte Speciale “D” – sono relative ai delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico e ai delitti contro la personalità individuale (artt. 25-quater e 25-quinquies del Decreto).

È demandato al Consiglio di Amministrazione di SDN S.p.A. di integrare il Modello, mediante apposita delibera, con ulteriori Parti Speciali relative ad altre tipologie di reati o di illeciti amministrativi che, per effetto di altre normative, risultino inserite o comunque collegate all'ambito di applicazione del Decreto.

6. I PRINCIPI ISPIRATORI DEL MODELLO

Nella predisposizione del Modello si dovrà tenere conto delle procedure e dei sistemi di controllo esistenti e già operanti nella società, rilevati in fase di analisi delle attività a rischio, in quanto idonei a valere anche come misure di prevenzione dei Reati e degli Illeciti e di controllo sui processi coinvolti nelle Aree a Rischio.

Quali specifici strumenti già esistenti e diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni aziendali ed effettuare i controlli sull'attività di impresa, anche in relazione ai Reati e agli Illeciti da prevenire, la società dovrà individuare:

- 1) il Codice etico;
- 3) il sistema di controllo interno;
- 4) il sistema sanzionatorio di cui ai CCNL applicabili;
- 5) **ogni altra documentazione relativa ai sistemi di controllo in essere nella società.**

Le regole, le procedure e i principi di cui agli strumenti sopra elencati non dovranno essere riportati dettagliatamente nel Modello, ma fanno parte del più ampio sistema di organizzazione e controllo che lo stesso intende integrare e che tutti i Destinatari in relazione al tipo di rapporto in essere con la società sono tenuti a rispettare.

Il personale interessato deve essere periodicamente aggiornato sulle procedure aziendali adottate per la prevenzione dei Reati e degli Illeciti nonché sull'evoluzione della relativa normativa.

7. ADOZIONE DEL MODELLO NELL'AMBITO DELLA SOCIETA'

L'adozione del Modello nell'ambito della società dovrà essere attuato secondo i seguenti criteri:

- a) Predisposizione e aggiornamento del Modello



È rimesso altresì alla società di provvedere all'aggiornamento del Modello medesimo in relazione alle esigenze di adeguamento che per esso si verranno nel tempo a determinare.

b) Applicazione del Modello e controlli sulla sua attuazione

È rimessa alla responsabilità della società l'adozione, l'eventuale adattamento e l'applicazione del Modello.

c) Coordinamento sulle funzioni di controllo e verifica della efficacia del Modello

È affidato al CO (organo dirigente) di SDN S.p.A., il compito di dare impulso e di coordinare sul piano generale, anche mediante contatti sulla rete informatica, le attività di controllo sull'applicazione del Modello stesso nell'ambito della società per assicurare al Modello medesimo una corretta ed omogenea attuazione.

In conformità ai criteri sopra indicati il Modello dovrà trovare attuazione come segue.

8. APPROVAZIONE DEL MODELLO E SUO RECEPIMENTO DA PARTE DI SDN SPA

Il Modello, costituito dalla Parte Generale e dalle Parti Speciali "A", "B", "C", "D" dovrà essere approvato dal Consiglio di Amministrazione di SDN S.p.A..

Come previsto il Modello, nella Parte Generale e nelle singole Parti Speciali, potrà essere oggetto degli adattamenti necessari a garantirne l'efficacia, considerata la specificità delle attività svolte dalla Società.

9. MODIFICHE E INTEGRAZIONI DEL MODELLO

Essendo il presente Modello un "atto di emanazione dell'organo dirigente" (in conformità alle prescrizioni dell'art. 6, comma primo, lett. a del Decreto) le successive modifiche e integrazioni di carattere sostanziale del Modello sono rimesse alla competenza del Consiglio di Amministrazione di SDN S.p.A.

È peraltro riconosciuta al Presidente e/o all'Amministratore Delegato di SDN S.p.A. la facoltà di apportare al testo eventuali modifiche o integrazioni di carattere formale.

Inoltre, il CO (organo dirigente) di SDN S.p.A. ha la facoltà di proporre al Presidente e all'Amministratore Delegato eventuali modifiche delle Aree a Rischio e/o altre integrazioni al presente Modello.

A seconda del tipo di modifica proposta, essa sarà apportata direttamente dal Presidente e/o dall'Amministratore Delegato o da questi sottoposta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione di SDN S.p.A.

10. ORGANO DI CONTROLLO INTERNO (CO)

10.1 Identificazione del CO (ORGANO DIRIGENTE)

In attuazione di quanto previsto dal Decreto – il quale all'art. 6, comma primo, lett. b, pone come condizione, per la concessione dell'esimente dalla responsabilità amministrativa, che sia affidato ad un organismo dell'Ente dotato di autonomi poteri, di iniziativa e di controllo, il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei Modelli nonché di curarne l'aggiornamento – potrà essere individuato nell'ambito di SDN come soggetto più idoneo ad assumere detto compito e quindi a svolgere (secondo la terminologia usata nel Modello) le funzioni di CO, la figura del Responsabile del modello.

Tale scelta è determinata dal fatto che la suddetta figura è riconosciuta come la più adeguata ad assumere il ruolo di CO, dati i requisiti di autonomia, indipendenza, professionalità e continuità d'azione che si richiedono per tale Funzione oltre al possesso di capacità specifiche in tema di attività ispettiva e di conoscenza della realtà aziendale.



L'accentramento delle funzioni di controllo nella figura del CO nella sua struttura monocratica garantisce, inoltre, una maggiore efficienza nella gestione e nel coordinamento delle risorse necessarie allo svolgimento del compito assegnatogli, nonché una maggiore flessibilità e rapidità d'azione.

Infatti, tenuto conto della peculiarità delle attribuzioni del CO e dei contenuti professionali specifici richiesti, nello svolgimento dei compiti di vigilanza e controllo, il CO di SDN S.p.A. è supportato da uno staff dedicato (utilizzato, anche a tempo parziale, per tali compiti specifici e prescelto di norma nell'ambito delle risorse presenti all'interno dell'ufficio), oltre ad avvalersi del supporto delle altre funzioni di direzione della società che, di volta in volta, si rendessero a tal fine necessarie. Peraltro, nei casi in cui si richiedano attività che necessitano di specializzazioni non presenti all'interno della società, il CO (organo direttivo) potrà avvalersi di consulenti esterni ai quali delegare circoscritti ambiti di indagine.

Per quanto concerne lo staff dedicato al CO, verranno stabiliti, mediante appositi documenti organizzativi interni, i criteri del suo funzionamento, il personale che sarà utilizzato nel suo ambito, il ruolo e le responsabilità specifiche conferiti da parte del CO al personale stesso.

È rimesso al suddetto Responsabile del modello la funzione di vigilanza e controllo previste dal Modello che potrà essere svolto direttamente dall'organo dirigente (come consentito dallo stesso Decreto all'art. 6, comma quarto).

Costituisce una causa di ineleggibilità a CO e di incompatibilità alla permanenza nella carica:

- la condanna con sentenza anche in primo grado o di patteggiamento, per avere commesso un reato, e/o l'irrogazione di una sanzione da parte della CONSOB, per aver commesso uno degli illeciti amministrativi in materia di abusi di mercato, di cui al TUF; ovvero la condanna ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche.

10.2 FUNZIONI E POTERI DEL CO

Al CO (organo dirigente) di SDN S.p.A. è affidato sul piano generale il compito di vigilare:

- sull'osservanza delle prescrizioni del Modello da parte dei Destinatari, appositamente individuati nelle singole Parti Speciali in relazione alle diverse tipologie di Reati nonché di Illeciti;
- sulla reale efficacia ed effettiva capacità del Modello, in relazione alla struttura aziendale, di prevenire la commissione di Reati e di Illeciti;
- sull'opportunità di aggiornamento del Modello, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso in relazione a mutate condizioni aziendali.

Su di un piano più operativo è affidato al CO (organo dirigente) di SDN S.p.A.:

- attivare le procedure di controllo, tenendo presente che una responsabilità primaria sul controllo delle attività, anche per quelle relative alle Aree a Rischio, resta comunque demandata al management operativo e forma parte integrante del processo aziendale ("controllo di linea") – il che conferma l'importanza di un processo formativo del personale;
- condurre ricognizioni dell'attività aziendale ai fini della mappatura aggiornata delle Aree a Rischio nell'ambito del contesto aziendale;
- effettuare periodicamente verifiche mirate su determinate operazioni o atti specifici posti in essere nell'ambito delle Aree a Rischio come definite nelle singole Parti Speciali del Modello;
- promuovere idonee iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello e proporre la predisposizione della documentazione organizzativa interna necessaria al fine del funzionamento del Modello stesso, contenente le istruzioni, chiarimenti o aggiornamenti;
- raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello, nonché aggiornare la lista di informazioni che devono essere allo stesso CO obbligatoriamente trasmesse o tenute a sua disposizione;
- coordinarsi con le altre funzioni aziendali (anche attraverso apposite riunioni) per il migliore monitoraggio delle attività nelle Aree a Rischio. A tal fine, il CO viene tenuto costantemente



informato sull'evoluzione delle attività nelle suddette Aree a Rischio, ed ha libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante;

- controllare l'effettiva presenza, la regolare tenuta e l'efficacia della documentazione richiesta in conformità a quanto previsto nelle singole Parti Speciali del Modello per le diverse tipologie di illeciti.

In particolare al CO devono essere segnalate le attività più significative o le operazioni contemplate dalle Parti Speciali, devono essere messi a sua disposizione i dati di aggiornamento della documentazione, al fine di consentire l'effettuazione dei controlli; condurre le indagini interne per l'accertamento di presunte violazioni delle prescrizioni del presente Modello;

- verificare che gli elementi previsti dalle singole Parti Speciali del Modello per le diverse tipologie di illeciti (adozione di clausole standard, espletamento di procedure, ecc.) siano comunque adeguati e rispondenti alle esigenze di osservanza di quanto prescritto dal Decreto, proponendo, in caso contrario, un aggiornamento degli elementi stessi;

- coordinarsi con i responsabili delle altre funzioni aziendali per i diversi aspetti attinenti all'attuazione del Modello (definizione delle clausole standard, formazione del personale, provvedimenti disciplinari, ecc.);

- verificare – con il supporto delle altre funzioni aziendali competenti – il sistema di poteri in vigore, raccomandando delle modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti agli Esponenti Aziendali e/o al Responsabile Interno (o ai Responsabili Interni) o ai Sub Responsabili Interni;

- verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, la validità delle clausole standard finalizzate all'attuazione di meccanismi sanzionatori (quali il recesso dal contratto nei riguardi di Partner, Consulenti o Fornitori) qualora si accertino violazioni delle prescrizioni;

- indicare i soggetti che di volta in volta saranno chiamati ad integrare l'organo dirigente a motivo delle loro specifiche competenze;

- segnalare prontamente ogni criticità relativa all'esistenza di eventuali flussi finanziari atipici e connotati da maggiori margini di discrezionalità rispetto a quanto ordinariamente previsto, proponendo le opportune soluzioni operative.

11. SELEZIONE, FORMAZIONE ED INFORMATIVA

11.1 Selezione del personale

Il CO di SDN S.p.A., in coordinamento con il Responsabile della Funzione Personale e Organizzazione, valuta l'opportunità di istituire uno specifico sistema di verifica dei requisiti del personale in fase di selezione, che tenga conto delle esigenze aziendali in relazione all'applicazione del Decreto.

11.2 Formazione del personale

La formazione del personale ai fini dell'attuazione del Modello è gestita dal Responsabile della Funzione Personale e Organizzazione di SDN S.p.A. in stretta cooperazione con il CO. Periodicamente ed almeno annualmente la suddetta Funzione propone al CO un piano di formazione che preveda interventi diversamente dettagliati a seconda della collocazione aziendale dei Destinatari della formazione, del fatto che essi ad esempio operino in specifiche Aree a Rischio, siano preposti alle attività di vigilanza o siano dipendenti in generale.

11.3 Informativa a Consulenti, Partner e Fornitori

Potranno essere altresì fornite a soggetti esterni alla società (Consulenti, Partner e Fornitori) apposite informative sulle politiche e le procedure adottate dalla società sulla base del Modello, nonché i testi delle clausole contrattuali abitualmente utilizzate al riguardo.



12. FLUSSI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DEL CO (organo dirigente)

12.1 Segnalazioni da parte di Esponenti Aziendali o da parte di terzi

In ambito aziendale dovrà essere portata a conoscenza del CO, oltre alla documentazione prescritta nelle singole Parti Speciali del Modello secondo le procedure ivi contemplate, ogni altra informazione, di qualsiasi tipo, proveniente anche da terzi ed attinente all'attuazione del Modello nelle Aree a Rischio.

In particolare, dipendenti, dirigenti e amministratori sono tenuti a riferire al CO della Società notizie rilevanti e relative alla vita della società nella misura in cui esse possano esporre la stessa al rischio di Reati e di Illeciti ovvero comportare violazioni del Modello, e notizie relative al mancato rispetto delle regole contenute nel Modello o alla consumazione di Reati e di Illeciti. Valgono al riguardo le seguenti prescrizioni:

- nell'ambito delle Aree a Rischio le funzioni coinvolte in qualsiasi attività di natura ispettiva da parte di organismi pubblici (magistratura, Guardia di Finanza, altre Autorità, ecc.) dovranno informare il CO della società interessata dell'avvio di questi interventi;
- devono essere raccolte e trasmesse al CO eventuali segnalazioni relative alla commissione di illeciti o di comportamenti in violazione del Modello previsti dal Decreto in relazione all'attività della società o comunque a comportamenti non in linea con le regole di condotta adottate;
- il CO della Società valuterà le segnalazioni ricevute e gli eventuali provvedimenti conseguenti a sua ragionevole discrezione e responsabilità, ascoltando eventualmente l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione e motivando per iscritto eventuali rifiuti di procedere a una indagine interna;
- le segnalazioni potranno essere in forma scritta ed avere ad oggetto ogni violazione o sospetto di violazione del Modello. Il CO della Società dovrà agire in modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando altresì la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede;
- è prevista l'istituzione di "canali informativi dedicati" ("Canale dedicato") da parte del CO di SDN S.p.A. con la duplice funzione: quella di facilitare il flusso di segnalazioni ed informazioni verso il CO e quella di risolvere velocemente casi dubbi.

12.2 Obblighi di informativa relativi ad atti ufficiali

Oltre alle segnalazioni anche ufficiose di cui al capitolo precedente, devono essere obbligatoriamente trasmesse al CO della Società le informative concernenti:

- i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i Reati e gli Illeciti; le richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario o amministrativi per i Reati e per gli Illeciti;
- i rapporti preparati dai responsabili delle diverse funzioni aziendali nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del Decreto e del TUF;
- le notizie relative all'effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello con evidenza dei procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni irrogate (ivi compresi i provvedimenti verso i Dipendenti) ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni.

Periodicamente l'organo direttivo di SDN S.p.A propone, se del caso, al Presidente e all'Amministratore Delegato eventuali modifiche della lista sopra indicata.

13. SISTEMA DISCIPLINARE

13.1 Principi generali



Aspetto essenziale per l'effettività del Modello è costituito dalla predisposizione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle regole di condotta imposte ai fini della prevenzione dei Reati e degli Illeciti e in generale, delle procedure interne previste dal Modello stesso.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'esito di un eventuale procedimento penale, in quanto le regole di condotta imposte dal Modello sono assunte dalla società in piena autonomia, indipendentemente dall'illecito che eventuali comportamenti possano determinare.

13.2 Sanzioni per i lavoratori dipendenti

I comportamenti tenuti dai Dipendenti in violazione delle singole regole comportamentali dedotte nel Modello sono definiti come illeciti disciplinari.

Con riferimento alle sanzioni irrogabili nei riguardi di detti lavoratori dipendenti, esse rientrano tra quelle previste dal codice disciplinare aziendale, nel rispetto delle procedure di cui all'articolo 7 della legge 30 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori) ed eventuali normative speciali applicabili.

In relazione a quanto sopra, il Modello fa riferimento alle categorie di fatti sanzionabili previste dall'apparato sanzionatorio esistente e cioè le norme pattizie di cui al CCNL

Tali categorie descrivono i comportamenti sanzionati a seconda del rilievo che assumono le singole fattispecie considerate e le sanzioni in concreto previste per la commissione dei fatti stessi a seconda della loro gravità.

In particolare, in applicazione dei "Criteri di correlazione per le mancanze dei lavoratori ed i provvedimenti disciplinari" vigenti nella società e richiamati dal CCNL, si prevede che:

1) Incorre nei provvedimenti di RIMPROVERO VERBALE O SCRITTO il lavoratore che: violi le procedure interne previste dal Modello (ad esempio che non osservi le procedure prescritte, ometta di dare comunicazione al CO delle informazioni prescritte, ometta di svolgere controlli, ecc.) o adotti, nell'espletamento di attività nelle Aree a Rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, dovendosi ravvisare in tali comportamenti una "non osservanza delle disposizioni portate a conoscenza dall'Ente con ordini di servizio o altro mezzo idoneo" ;

2) Incorre nel provvedimento della MULTA il lavoratore che: violi più volte le procedure interne previste dal Modello o adotti, nell'espletamento di attività nelle Aree a Rischio, un comportamento più volte non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, prima ancora che dette mancanze siano state singolarmente accertate e contestate, dovendosi ravvisare in tali comportamenti la ripetuta effettuazione della mancanza della "non osservanza delle disposizioni portate a conoscenza dall'Ente con ordini di servizio o altro mezzo idoneo" prima ancora che la stessa sia stata singolarmente accertata e contestata;

3) Incorre nel provvedimento della SOSPENSIONE DAL SERVIZIO E DALLA RETRIBUZIONE il lavoratore che: nel violare le procedure interne previste dal Modello o adottando, nell'espletamento di attività nelle Aree a Rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, nonché compiendo atti contrari all'interesse di SDN arrechi danno alla società o la esponga ad una situazione oggettiva di pericolo per l'integrità dei beni dell'Azienda, dovendosi ravvisare in tali comportamenti la determinazione di un danno o di una situazione di pericolo per l'integrità dei beni della società o il compimento di atti contrari ai suoi interessi parimenti derivanti dalla "non osservanza delle disposizioni portate a conoscenza dall'Ente con ordini di servizio o altro mezzo idoneo";

4) Incorre nei provvedimenti del TRASFERIMENTO PER PUNIZIONE O LICENZIAMENTO CON INDENNITÀ SOSTITUTIVA DEL PREAVVISO E CON TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO il lavoratore che:

adotti, nell'espletamento delle attività nelle Aree a Rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello e diretto in modo univoco al compimento di un Reato o di un Illecito, dovendosi ravvisare in tale comportamento la determinazione di un danno notevole o di una situazione di notevole pregiudizio;



5) Incorre nel provvedimento del LICENZIAMENTO SENZA PREAVVISO E CON TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO il lavoratore che:

adotti, nell'espletamento delle attività nelle Aree a Rischio un comportamento palesemente in violazione alle prescrizioni del Modello e tale da determinare la concreta applicazione a carico della società di misure previste dal Decreto, dovendosi ravvisare in tale comportamento il compimento di "atti tali da far venire meno radicalmente la fiducia dell'Ente nei suoi confronti", ovvero il verificarsi delle mancanze richiamate ai punti precedenti con la determinazione di un grave pregiudizio per la società.

Il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sopra richiamate, saranno applicate, ai sensi di quanto previsto dal codice disciplinare aziendale vigente nella società, in relazione:

- all'intenzionalità del comportamento o grado di negligenza, imprudenza o imperizia con riguardo anche alla prevedibilità dell'evento;
- al comportamento complessivo del lavoratore con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari del medesimo, nei limiti consentiti dalla legge;
- alle mansioni del lavoratore;
- alla posizione funzionale delle persone coinvolte nei fatti costituenti la mancanza;
- alle altre particolari circostanze che accompagnano la violazione disciplinare.

Per quanto riguarda l'accertamento delle suddette infrazioni, i procedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni, restano invariati i poteri già conferiti, nei limiti della rispettiva competenza, alla Direzione aziendale.

Il sistema disciplinare viene costantemente monitorato dal CO e dal Responsabile della Funzione Personale e Organizzazione della società.

14. VERIFICHE PERIODICHE

Il presente modello sarà soggetto a due tipi di verifiche:

- verifiche sugli atti: annualmente si procederà ad una verifica dei principali atti societari e delle attività di maggior rilevanza poste in essere dalla società in Aree a Rischio;
- verifiche delle procedure: periodicamente sarà verificato l'effettivo funzionamento del presente Modello con le modalità stabilite dal CO di SDN S.p.A. Inoltre sarà intrapresa una revisione di tutte le segnalazioni ricevute nel corso dell'anno, degli eventi considerati rischiosi.

15. MODELLO E CODICE ETICO

Le regole di comportamento contenute nel Modello si integrano con quelle del Codice etico, pur presentando il Modello, per le finalità che esso intende perseguire in attuazione delle disposizioni riportate nel Decreto, una portata diversa rispetto al Codice stesso.

Sotto tale profilo, infatti:

- **il Codice etico rappresenta uno strumento adottato in via autonoma e suscettibile di applicazione sul piano generale da parte della Società allo scopo di esprimere dei principi di "deontologia aziendale" che la società riconosce come propri e sui quali richiama l'osservanza da parte di tutti i Dipendenti;**
- **il Modello risponde invece a specifiche prescrizioni contenute nel Decreto e nel TUF, finalizzate a prevenire la commissione dei Reati e degli Illeciti (per fatti che, commessi apparentemente nell'interesse o a vantaggio dell'Azienda, possono comportare una responsabilità amministrativa in base alle disposizioni del Decreto medesimo).**

16. PRINCIPI PROCEDURALI DA ADOTTARE

A. Principi procedurali da osservare nelle singole operazioni a rischio.



Si indicano di seguito i principi procedurali che in relazione ad ogni singola Area a Rischio gli Esponenti Aziendali sono tenuti a rispettare e che, ove opportuno, devono essere implementati in specifiche procedure aziendali, ovvero possono formare oggetto di comunicazione da parte del CO.

Per ogni singola operazione a rischio, se le caratteristiche della stessa lo richiedono, deve essere compilata dal Responsabile Interno un'apposita Scheda di Evidenza da aggiornare nel corso dello svolgimento della operazione stessa da cui risulti:

- a) la descrizione dell'operazione a rischio, con l'evidenziazione, sia pure a titolo indicativo, del valore economico dell'operazione stessa;
- b) le P.A. coinvolte nell'operazione;
- c) il nome del Responsabile Interno dell'operazione con l'evidenziazione della sua posizione nell'ambito dell'organizzazione aziendale;
- d) la dichiarazione rilasciata dal Responsabile Interno da cui risulti che lo stesso è pienamente a conoscenza degli adempimenti da espletare e degli obblighi da osservare nello svolgimento dell'operazione e che non è incorso nei Reati;
- e) il nome di eventuali soggetti nominati dal Responsabile Interno a cui – ferma restando la responsabilità di quest'ultimo – vengono sub delegate alcune funzioni, con l'evidenziazione della loro posizione nell'ambito dell'organizzazione aziendale;

B. Contratti

Nei contratti con i Consulenti, con i Partner e con i Fornitori deve essere contenuta apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al Decreto nonché del Modello.

C. Istruzioni e verifiche del CO

I compiti di vigilanza del CO in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i Reati nei rapporti con la P.A. sono i seguenti:

- a) emanare e/o proporre che vengano emanate ed aggiornate le istruzioni standardizzate relative
 - una compilazione omogenea e coerente delle Schede di Evidenza;
 - i comportamenti da seguire nell'ambito delle Aree di Rischio, come individuate nella Parte Speciale e, in genere, nei rapporti da tenere nei confronti della P.A.;
 - i limiti entro i quali non è necessaria l'utilizzazione di alcune voci della Scheda di Evidenza;
 - i casi in cui si ritiene opportuno utilizzare flussi informativi alternativi alla Scheda di Evidenza. Tali istruzioni devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico;
- b) verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti la validità delle clausole standard finalizzate:
 - all'osservanza da parte dei Destinatari delle disposizioni del Decreto;
 - alla possibilità per la SDN di effettuare efficaci azioni di controllo nei confronti dei Destinatari del Modello al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni in esso contenute;
- c) esaminare le eventuali segnalazioni di presunte violazioni del Modello ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni.

Definizioni

Aree a Rischio: le aree di attività della società nel cui ambito risulta profilarsi, in termini più concreti, il rischio di commissione dei Reati e degli Illeciti.

CCNL: Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicato dalla società.

Codice etico: il Codice etico da adottare dalla società e da approvare dal Consiglio di Amministrazione di SDN S.p.A..

Comitato di Controllo interno: il Comitato di Controllo Interno istituito all'interno del Consiglio di Amministrazione di SDN S.p.A..



Compliance Officer o CO: l'organismo interno di controllo, preposto alla vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello nonché al relativo aggiornamento.

Consulenti: i soggetti che agiscono in nome e/o per conto della società in forza di un contratto di mandato o di altro rapporto contrattuale di collaborazione professionale.

Destinatari: gli Esponenti Aziendali, i Consulenti, i Partner e i Fornitori.

Dipendenti: i soggetti aventi un rapporto di lavoro subordinato con la società, ivi compresi i dirigenti.

Esponenti Aziendali: amministratori, sindaci, liquidatori, dirigenti e dipendenti della società.

Fornitori: i fornitori di beni e servizi non professionali della società che non rientrano nella definizione di Partner.

Illeciti: gli illeciti amministrativi di abuso di informazioni privilegiate (art. 187-bis TUF) e di manipolazione del mercato (art. 187-ter TUF).

Linee Guida: le Linee Guida adottate da Confindustria per la predisposizione dei Modelli di organizzazione, gestione e controllo ai sensi dell'art. 6, comma terzo, del D.Lgs. 231/2001.

Modello o Modelli: il Modello o i Modelli di organizzazione, gestione e controllo previsti dal D.Lgs. 231/2001.

Organi Direttivi della Società: gli organi societari della Società che, nei diversi ordinamenti, hanno il medesimo ruolo di gestione ed amministrazione del Consiglio di Amministrazione.

Organi Sociali: il Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale e i loro membri.

P.A.: la Pubblica Amministrazione e, con riferimento ai reati nei confronti della Pubblica Amministrazione, i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio (es.: i concessionari di un pubblico servizio).

Reati: le fattispecie di reato alle quali si applica la disciplina prevista dal D.Lgs. 231/2001 sulla responsabilità amministrativa.

Responsabile Interno: soggetto interno alla società al quale viene attribuita, con nomina dall'Amministratore Delegato o di un dirigente da questi incaricato, la responsabilità singola o condivisa con altri per le operazioni nelle Aree a Rischio.

Scheda di Evidenza: documento che, nei casi in cui è richiesto dal CO, il Responsabile Interno è tenuto a compilare per ogni operazione eseguita nell'ambito delle Aree a Rischio.

PARTE SPECIALE “A”

REATI NEI RAPPORTI CON LA LA P.A

A.1 Le tipologie dei reati nei rapporti con la P.A. (artt. 24 e 25 del Decreto)

Per quanto concerne la presente Parte Speciale “A”, si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati in essa contemplati, ed indicati negli artt. 24 e 25 del Decreto (di seguito i Reati nei rapporti con la P.A.).

• Malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis cod. pen.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, estraneo alla Pubblica Amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato, da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità (la condotta, infatti, consiste nell'avere distratto, anche parzialmente, la somma ottenuta, senza che rilevi che l'attività programmata si sia comunque svolta).

Tenuto conto che il momento consumativo del reato coincide con la fase esecutiva, il reato stesso può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti già ottenuti in passato e che ora non vengano destinati alle finalità per cui erano stati erogati.

• Indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato (art. 316-ter cod. pen.)



Tale ipotesi di reato si configura a carico di chiunque, mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegua indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee.

In questo caso, contrariamente a quanto visto in merito al punto precedente (art. 316-bis), a nulla rileva l'uso che venga fatto delle erogazioni, poiché il reato viene a realizzarsi nel momento dell'ottenimento dei finanziamenti.

Infine, va evidenziato che tale ipotesi di reato è residuale rispetto alla fattispecie di cui all'art. 640-bis cod. pen. (truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche), nel senso che si configura solo nei casi in cui la condotta non integri gli estremi del reato di cui a quest'ultima disposizione.

- Concussione (art. 317 cod. pen.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di un pubblico ufficiale o di un incaricato di un pubblico servizio, che abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringa o induca taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità. Questo reato è suscettibile di un'applicazione meramente residuale nell'ambito delle fattispecie considerate dal Decreto; in particolare, tale forma di reato potrebbe ravvisarsi nell'ipotesi in cui un Esponente Aziendale della Società concorra nel reato del pubblico ufficiale, il quale, approfittando di tale qualità, richieda a terzi prestazioni non dovute (sempre che, da tale comportamento, derivi in qualche modo un vantaggio per la Società o possa ravvisarsi un interesse della stessa).

- Corruzione per un atto d'ufficio o contrario ai doveri d'ufficio (artt. 318-319 cod. pen.)

L'ipotesi di reato, di cui all'art. 318 cod. pen., si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale, per compiere un atto del suo ufficio, riceve, per sé

o per un terzo, in denaro o altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta o ne accetta la promessa. L'ipotesi di reato, di cui all'art. 319 cod. pen., si configura nel caso in cui il pubblico ufficiale, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta le promessa. La condotta del pubblico ufficiale potrà quindi estrinsecarsi nel compimento sia di un atto dovuto (ad esempio: velocizzazione di una pratica la cui evasione è di propria competenza), sia in un atto contrario ai suoi doveri (ad esempio: accettazione di denaro al fine di garantire l'aggiudicazione di una gara). Tale ipotesi di reato si differenzia dalla concussione, in quanto tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio.

- Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter cod. pen.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, per favorire o danneggiare una parte in un procedimento giudiziario (civile, penale o amministrativo) si corrompa un pubblico ufficiale (non solo un magistrato, ma anche un cancelliere o altro funzionario). Tale fattispecie si realizza al fine di ottenere un vantaggio per una Società che non necessariamente deve essere parte del procedimento.

- Istigazione alla corruzione (art. 322 cod. pen.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque offra o prometta denaro o altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato per indurlo a compiere, omettere o ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri e tale offerta o promessa non sia accettata.

- Truffa (art. 640 cod. pen.)



Tale ipotesi di reato si configura a carico di chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto, con altrui danno. La pena è aggravata nell'ipotesi in cui il reato sia commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico. Tale reato può realizzarsi ad esempio nel caso in cui, nella predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a procedure di gara, si forniscano alla P.A. informazioni non veritiere (ad esempio supportate da documentazione artefatta), al fine di ottenere l'aggiudicazione della gara stessa.

- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis cod. pen.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la truffa sia posta in essere per conseguire indebitamente contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici a. o delle Comunità europee.

Tale fattispecie può realizzarsi nel caso in cui si pongano in essere artifici o raggiri, ad esempio comunicando dati non veri o predisponendo una documentazione falsa, per ottenere finanziamenti pubblici.

- Frode informatica (art. 640-ter cod. pen.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno. In concreto, può integrarsi il reato in esame qualora, una volta ottenuto un finanziamento, venisse violato il sistema informatico al fine di inserire un importo relativo ai finanziamenti superiore a quello ottenuto legittimamente.

A.2 Aree a Rischio

I reati sopra considerati trovano come presupposto l'instaurazione di rapporti con la P.A. .

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, le Aree a Rischio che presentano profili di maggiore criticità risultano essere, ai fini della presente Parte Speciale "A" del Modello, le seguenti:

1. la partecipazione a procedure di gara o di negoziazione diretta indette da enti pubblici italiani o stranieri per l'assegnazione di commesse (ad esempio di appalto, di fornitura o di servizi)..
2. la partecipazione a procedure per l'ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti da parte di organismi pubblici italiani o comunitari ed il loro concreto impiego;
3. la partecipazione a procedure per l'ottenimento di provvedimenti autorizzativi di particolare rilevanza da parte della P.A.;

Costituiscono situazioni di particolare attenzione nell'ambito delle suddette Aree di Rischio:

- a) la partecipazione alle procedure di gara o di negoziazione diretta (di cui al precedente punto 1.) in aree geografiche nelle quali le procedure stesse non risultino garantite da adeguate condizioni di trasparenza;
- b) la definizione di specifiche convenzioni con organismi pubblici centrali o locali (anche stranieri) per l'ottenimento di provvedimenti autorizzativi relativi alla diagnostica e ad ogni qualsivoglia attività collegata con la struttura SDN S.p.A
- c) la partecipazione alle procedure di cui ai precedenti punti 1, 2 e 3 in associazione con un Partner (ad esempio: joint venture, anche in forma di ATI, consorzi, ecc.);



d) l'assegnazione, ai fini della partecipazione alle procedure di cui ai precedenti punti 1, 2 e 3, di uno specifico incarico di consulenza o di rappresentanza ad un soggetto terzo.

A.3 Destinatari della Parte Speciale: principi generali di comportamento e di attuazione

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dai Destinatari (Esponenti Aziendali, Partner, Fornitori e Consulenti), come già definiti nella Parte Generale.

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari si attengano – nella misura in cui gli stessi siano coinvolti nello svolgimento delle attività rientranti nelle c.d. Aree a Rischio e in considerazione della diversa posizione e dei diversi obblighi che ciascuno di essi assume nei confronti della SDN S.p.A. – a regole di condotta conformi a quanto prescritto nella medesima Parte Speciale “A” al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei Reati nei rapporti con la P.A.

In particolare, la presente Parte Speciale ha la funzione di:

a) fornire un elenco dei principi generali e dei principi procedurali specifici cui i Destinatari, in relazione al tipo di rapporto in essere con la SDN S.p.a., sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del Modello;

b) fornire al CO, e ai responsabili delle altre funzioni aziendali chiamati a cooperare con lo stesso, gli strumenti operativi necessari al fine di poter esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica allo stesso demandate.

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni oltre alle regole di cui al presente Modello, gli Esponenti Aziendali sono tenuti, in generale, a conoscere e rispettare tutte le regole e i principi contenuti nei seguenti documenti:

- il Codice etico;
- le procedure operative volte a garantire la trasparenza nelle varie procedure generali attuate nonché nel processo di approvvigionamento;
- ogni altra documentazione relativa al sistema di controllo interno in essere in SDN S.p.A.;
- il Piano di Tolleranza Zero alla Corruzione;
- le procedure informative per l'assunzione e la formazione del personale.

Ai Consulenti, Partner e Fornitori deve essere resa nota l'adozione del Modello e del Codice etico da parte della società. La presente Parte Speciale prevede a carico dei Destinatari, in considerazione delle diverse posizioni e dei diversi obblighi che ciascuno di essi assume nei confronti della società nell'ambito dell'espletamento delle attività considerate a rischio, l'espresso divieto di:

1. porre in essere comportamenti tali da integrare i Reati sopra descritti (artt. 24 e 25 del Decreto);
2. porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé ipotesi di reato rientranti tra quelle sopra descritte, possano potenzialmente diventarlo;
3. porre in essere qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti della P.A. in relazione a quanto previsto dalle suddette ipotesi di reato.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti, in conformità anche a quanto previsto dal Codice etico è fatto divieto in particolare di:

- a) effettuare elargizioni in denaro a pubblici funzionari italiani o esteri (o a loro familiari);
- b) distribuire omaggi e regali o accordare altri vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, ecc.) in favore di rappresentanti della P.A. al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale (vale a dire, ogni forma di regalo offerto o ricevuto, eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolta ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale). Gli omaggi consentiti nell'ambito della società si caratterizzano sempre per l'esiguità del loro valore o perché volti a promuovere iniziative di carattere artistico



(ad esempio, la distribuzione di libri d'arte), o la brand image della società medesimo. I regali offerti – salvo quelli di modico valore – devono essere documentati in modo adeguato per consentire le prescritte verifiche;

c) effettuare prestazioni in favore dei Consulenti, dei Partner e dei Fornitori che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi;

d) riconoscere compensi in favore dei Consulenti, dei Partner e dei Fornitori che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere e alle prassi vigenti in ambito locale.

e) presentare dichiarazioni non veritiere ad organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati;

f) destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati.

Ai fini dell'attuazione dei comportamenti di cui sopra:

1. i rapporti nei confronti della P.A. per le suddette Aree a Rischio devono essere gestiti in modo unitario, procedendo alla nomina di un Responsabile Interno per ogni operazione o pluralità di operazioni (in caso di particolare ripetitività delle stesse);

2. gli incarichi conferiti ai Consulenti devono essere anch'essi redatti per iscritto, con l'indicazione del compenso pattuito e devono essere proposti o negoziati o verificati o approvati dall'Amministratore delegato;

3. i contratti stipulati con i Fornitori nell'ambito delle Aree a Rischio della presente Parte Speciale devono essere redatti per iscritto con l'indicazione del compenso pattuito e devono essere proposti o negoziati o verificati o approvati dall'Amministratore delegato;

4. nessun tipo di pagamento può essere effettuato in contanti o in natura;

5. le dichiarazioni rese ad organismi pubblici nazionali o comunitari ai fini dell'ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti, devono contenere solo elementi assolutamente veritieri e, in caso di ottenimento degli stessi, deve essere rilasciato apposito rendiconto;

6. coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività (pagamento di fatture, destinazione di finanziamenti ottenuti dallo Stato o da organismi comunitari, ecc.) devono porre particolare attenzione sull'attuazione degli adempimenti stessi e riferire tempestivamente al CO eventuali situazioni di irregolarità.

A.4 Principi procedurali specifici

A.4.1 Principi procedurali da osservare nelle singole operazioni a rischio.

Si indicano di seguito i principi procedurali che in relazione ad ogni singola Area a Rischio (come individuate nel paragrafo A.2) gli Esponenti Aziendali sono tenuti a rispettare e che, ove opportuno, devono essere implementati in specifiche procedure aziendali ovvero possono formare oggetto di comunicazione da parte del CO.

Per ogni singola operazione a rischio, se le caratteristiche della stessa lo richiedono, deve essere compilata dal Responsabile Interno un'apposita Scheda di Evidenza da aggiornare nel corso dello svolgimento della operazione stessa da cui risulti:

a) la descrizione dell'operazione a rischio, con l'evidenziazione, sia pure a titolo indicativo, del valore economico dell'operazione stessa;

b) le P.A. coinvolte nell'operazione;

c) il nome del Responsabile Interno dell'operazione (con copia allegata o con gli estremi della lettera di nomina), con l'evidenziazione della sua posizione nell'ambito dell'organizzazione aziendale;

d) la dichiarazione rilasciata dal Responsabile Interno da cui risulti che lo stesso è pienamente a conoscenza degli adempimenti da espletare e degli obblighi da osservare nello svolgimento dell'operazione e che non è incorso nei Reati;



e) il nome di eventuali soggetti nominati dal Responsabile Interno a cui – ferma restando la responsabilità di quest’ultimo – vengono sub delegate alcune funzioni (i “Sub Responsabili Interni”), con l’evidenziazione della loro posizione nell’ambito dell’organizzazione aziendale;

f) la dichiarazione rilasciata dai Sub Responsabili Interni da cui risulti che gli stessi sono pienamente a conoscenza degli adempimenti da espletare e degli obblighi da osservare nello svolgimento dell’operazione e che non sono incorsi nei Reati;

per la partecipazione a procedure di erogazione di finanziamenti:

- richiesta del finanziamento,
- passaggi significativi della procedura,
- esito della procedura,
- rendiconto dell’impiego delle somme ottenute dall’erogazione, contributo o finanziamento pubblico;

A.4.2 Contratti

Nei contratti con i Consulenti, con i Partner e con i Fornitori deve essere contenuta apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al Decreto nonché del Modello.

A.5 Istruzioni e verifiche del CO

I compiti di vigilanza del CO in relazione all’osservanza del Modello per quanto concerne i Reati nei rapporti con la P.A. sono i seguenti:

a) emanare e/o proporre che vengano emanate ed aggiornate le istruzioni standardizzate relative a:

- una compilazione omogenea e coerente delle Schede di Evidenza;
- i comportamenti da seguire nell’ambito delle Aree di Rischio, come individuate nella presente Parte Speciale e, in genere, nei rapporti da tenere nei confronti della P.A.;
- i limiti entro i quali non è necessaria l’utilizzazione di alcune voci della Scheda di Evidenza;
- i casi in cui si ritiene opportuno utilizzare flussi informativi alternativi alla Scheda di Evidenza.

Tali istruzioni devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico;

b) verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, la validità delle clausole standard finalizzate:

- all’osservanza da parte dei Destinatari delle disposizioni del Decreto;
- alla possibilità per SDN S.p.A. di effettuare efficaci azioni di controllo nei confronti dei Destinatari del Modello al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni in esso contenute;

c) esaminare le eventuali segnalazioni di presunte violazioni del Modello ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

PARTE SPECIALE “B”

Reati societari

B.1 Le tipologie dei reati societari (art. 25-ter del Decreto)



Per quanto concerne la presente Parte Speciale “B”, si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati in essa contemplati ed indicati all’art. 25-ter del Decreto (di seguito i “Reati societari”), raggruppandoli, per maggiore chiarezza, in 5 tipologie differenti.

1. FALSITÀ IN COMUNICAZIONI, PROSPETTI E RELAZIONI

- False comunicazioni sociali (art. 2621 cod. civ.)
- False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori (art. 2622 cod. civ.)

L’ipotesi di reato di cui all’art. 2621 cod. civ. si configura nel caso in cui gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, nell’intento di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, espongano, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, ovvero omettano informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione.

L’ipotesi di reato di cui all’art. 2622 cod. civ. si configura nel caso in cui, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, nell’intento di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, espongano nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, ovvero omettano informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, cagionando un danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori.

Le due ipotesi di reato, di cui agli articoli 2621 e 2622 cod. civ., prevedono una condotta che coincide quasi totalmente e si differenziano solo per il verificarsi (art. 2622 cod. civ.) o meno (art. 2621 cod. civ.) di un danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori.

In entrambi i casi la punibilità è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all’1 per cento. In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscano in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta.

Si precisa che:

- le informazioni false od omesse devono essere tali da alterare sensibilmente la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene;
- la responsabilità sussiste anche nell’ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

In entrambi i casi i soggetti attivi dei reati sono gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori.

• Falso in prospetto (art. 173-bis TUF)

Tale ipotesi di reato consiste nell’espone false informazioni ovvero nell’occultare dati o notizie all’interno dei prospetti (per tali intendendosi i documenti richiesti ai fini della



sollecitazione all'investimento o dell'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio) secondo modalità idonee ad indurre in errore i destinatari dei prospetti stessi.

Si precisa che:

- deve sussistere l'intenzione di ingannare i destinatari dei prospetti;
- la condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto.
- Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione (art. 2624 cod.

civ.)

- Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione (art. 174-bis TUF)

Il reato è costruito come un reato comune, che può essere commesso da “chiunque” ponga in essere la condotta criminosa.

L'ipotesi di reato di cui all'art. 2624 cod. civ. consiste in false attestazioni od occultamento di informazioni, nelle relazioni o in altre comunicazioni della società di revisione, concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società sottoposta a revisione, secondo modalità idonee ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni stesse.

Si precisa che:

- deve sussistere la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni;
- la condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto;
- il reato in questione viene configurato come delitto ovvero come contravvenzione a seconda che abbia cagionato o meno ai destinatari delle comunicazioni un danno patrimoniale.

L'ipotesi di reato di cui all'art. 174-bis TUF è stata introdotta dalla legge 28 dicembre 2005, n. 262 (“Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari”) ed è applicabile specificamente ai responsabili della revisione delle società con azioni quotate, delle società da queste controllate e delle società che emettono strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116 TUF. Il reato in esame si differenzia dall'ipotesi di cui all'art. 2624 cod. civ. anche in quanto non è richiesta la consapevolezza della falsità in capo all'autore della condotta delittuosa.

Sia per l'art. 2624 cod. civ. che per l'art. 174-bis TUF, soggetti attivi dei rispettivi reati sono i responsabili della società di revisione. Sennonché, in entrambi i casi, potrebbero essere coinvolti, a titolo di concorso nel reato, anche i componenti dell'organo di amministrazione e di controllo della SDN S.p.a. e i suoi dipendenti. È, infatti, ipotizzabile il concorso eventuale, ai sensi dell'art. 110 cod. pen., degli amministratori, dei sindaci, o di altri soggetti della società sottoposta a revisione, che abbiano determinato o istigato la condotta illecita del responsabile della società di revisione.

• **Omessa comunicazione del conflitto di interesse (art. 2629-bis cod. civ.)**

Tale ipotesi di reato consiste nella violazione degli obblighi previsti dall'art. 2391, comma primo, cod. civ. da parte dell'amministratore di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione Europea o diffusi fra il pubblico in maniera rilevante ai sensi dell'art. 116 TUF (ovvero di altri soggetti sottoposti a vigilanza), se dalla predetta violazione siano derivati danni alla società o a terzi.

L'art. 2391, comma primo, cod. civ. impone agli amministratori delle società per azioni di dare notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbiano in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata. L'amministratore delegato deve



altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale. L'amministratore unico deve darne notizia anche alla prima assemblea utile.

2. TUTELA PENALE DEL CAPITALE SOCIALE

• Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 cod. civ.)

Tale ipotesi di reato consiste nel procedere, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, alla restituzione, anche simulata, dei conferimenti ai soci o alla liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli.

Soggetti attivi del reato possono essere solo gli amministratori.

La legge, cioè, non ha inteso punire anche i soci beneficiari della restituzione o della liberazione, escludendo il concorso necessario. Resta, tuttavia, la possibilità del concorso eventuale, in virtù del quale risponderanno del reato, secondo le regole generali del concorso di cui all'art. 110 cod. pen., anche i soci che hanno svolto un'attività di istigazione o di determinazione della condotta illecita degli amministratori.

• Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art. 2627 cod. civ.)

Tale ipotesi di reato consiste nella ripartizione di utili (o acconti sugli utili) non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero nella ripartizione di riserve (anche non costituite con utili) che non possono per legge essere distribuite.

Si fa presente che:

- la restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori. La legge, cioè, non ha inteso punire anche i soci beneficiari della ripartizione degli utili o delle riserve, escludendo il concorso necessario. Resta, tuttavia, la possibilità del concorso eventuale, in virtù del quale risponderanno del reato, secondo le regole generali del concorso di cui all'art. 110 cod. pen., anche i soci che hanno svolto un'attività di istigazione o di determinazione della condotta illecita degli amministratori.

• Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 cod. civ.)

Tale ipotesi di reato consiste nel procedere – fuori dai casi consentiti dalla legge – all'acquisto o alla sottoscrizione di azioni o quote emesse dalla società (o dalla società controllante) che cagioni una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Si fa presente che:

- se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori. Inoltre, è configurabile una responsabilità a titolo di concorso degli amministratori della controllante con quelli della controllata, nell'ipotesi in cui le operazioni illecite sulle azioni della controllante medesima siano effettuate da questi ultimi su istigazione dei primi.

• Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 cod. civ.)



Tale ipotesi di reato consiste nell'effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o di fusioni con altra società o di scissioni, tali da cagionare danno ai creditori.

Si fa presente che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Soggetti attivi del reato sono, anche in questo caso, gli amministratori.

- **Formazione fittizia del capitale (art. 2632 cod. civ.)**

Tale ipotesi di reato è integrata dalle seguenti condotte: a) formazione o aumento in modo fittizio del capitale sociale, anche in parte, mediante attribuzione di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale; b) sottoscrizione reciproca di azioni o quote; c) sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura, di crediti, ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori ed i soci conferenti.

- **Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 cod. civ.)**

Tale ipotesi di reato consiste nella ripartizione di beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, che cagioni un danno ai creditori.

Si fa presente che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Soggetti attivi del reato sono esclusivamente i liquidatori.

3. TUTELA PENALE DEL REGOLARE FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETÀ

- **Impedito controllo (art. 2625 cod. civ.)**

Tale ipotesi di reato consiste nell'impedire od ostacolare, mediante occultamento di documenti o con altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali, ovvero alle società di revisione. Per tali ipotesi è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria.

Le sanzioni sono maggiorate qualora tale condotta abbia cagionato un danno ai soci.

L'illecito può essere commesso esclusivamente dagli amministratori.

- **Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 cod. civ.)**

Tale ipotesi di reato consiste nel determinare la maggioranza in assemblea con atti simulati o fraudolenti, allo scopo di procurare, per sé o per altri, un ingiusto profitto.

Il reato è costruito come un reato comune, che può essere commesso da "chiunque" ponga in essere la condotta criminosa.

4. TUTELA PENALE CONTRO LE FRODI

- **Aggiotaggio (art. 2637 cod. civ.)**

Tale ipotesi di reato consiste nel diffondere notizie false ovvero nel realizzare operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato



regolamentato, ovvero nell'incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari.
Anche questo è un reato comune, che può essere commesso da "chiunque" ponga in essere la condotta criminosa.

6. TUTELA PENALE DELLE FUNZIONI DI VIGILANZA

• Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità pubbliche di Vigilanza (art. 2638 c. c.)

Si tratta di un'ipotesi di reato che può essere realizzato con due condotte distinte:

- la prima si realizza (i) attraverso l'esposizione nelle comunicazioni previste dalla legge alle Autorità pubbliche di Vigilanza (al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di queste ultime) di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei soggetti sottoposti alla vigilanza, ovvero (ii) mediante l'occultamento, con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati e concernenti la medesima situazione economica, patrimoniale o finanziaria. La responsabilità sussiste anche nell'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi;
- la seconda si realizza con il semplice ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza svolte da parte di pubbliche Autorità, attuato consapevolmente ed in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle Autorità medesime.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci ed i liquidatori.

B.2 Aree a Rischio

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, le aree ritenute più specificamente a rischio risultano essere, ai fini della presente Parte Speciale "B" del Modello, le seguenti:

1. la predisposizione di comunicazioni dirette ai soci, ovvero al pubblico in generale riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria di SDN S.p.A., anche nel caso in cui si tratti di comunicazioni diverse dalla documentazione contabile periodica (bilancio d'esercizio, bilancio consolidato, relazione trimestrale e semestrale, ecc.);
2. la predisposizione di prospetti informativi;
3. la predisposizione e divulgazione verso l'esterno di dati o notizie (ulteriori rispetto a quelli sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria di cui al punto 1) relativi comunque a SDN S.p.A.;
4. la predisposizione di comunicazioni alle Autorità pubbliche di Vigilanza e la gestione degli eventuali rapporti con le stesse (Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ecc.).

B.3 Destinatari della Parte Speciale - principi generali di comportamento e di attuazione

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere da Esponenti Aziendali, Consulenti e Partner come già definiti nella Parte Generale.

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tali soggetti si attengano – nella misura in cui gli stessi siano coinvolti nello svolgimento delle attività rientranti nelle c.d. Aree a Rischio e in considerazione della diversa posizione e dei diversi obblighi che ciascuno di essi assume nei confronti del Gruppo – a regole di condotta conformi a quanto prescritto nella medesima Parte Speciale "B" al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati societari.

In particolare, la presente Parte Speciale ha la funzione di:



a. fornire un elenco dei principi generali e dei principi procedurali specifici cui gli Esponenti Aziendali, i Consulenti e Partner in relazione al tipo di rapporto in essere con la SDN S.p.A, sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del Modello;

b. fornire al CO e ai responsabili delle altre funzioni aziendali chiamati a cooperare con lo stesso, gli strumenti operativi necessari al fine di poter esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica allo stesso demandate.

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole di cui al presente Modello, gli Esponenti Aziendali sono tenuti a conoscere e rispettare tutte le regole ed i principi contenuti nei seguenti documenti:

- il Codice etico;
- il Regolamento interno per la gestione ed il trattamento delle informazioni riservate e per la comunicazione all'esterno di documenti e informazioni;
- le istruzioni operative per la redazione dei bilanci, della relazione semestrale e trimestrale;
- ogni altra documentazione relativa al sistema di controllo interno in essere in SDN;

Ai Consulenti e ai Partner deve essere resa nota l'adozione del Modello e del Codice etico da parte della SDN S.p.A.

La presente Parte Speciale dispone a carico degli Esponenti Aziendali, dei Consulenti e dei Partner, in considerazione delle diverse posizioni e dei diversi obblighi che ciascuno di essi assume nei confronti della Società nell'ambito dell'espletamento delle attività considerate a rischio, di attenersi ai seguenti principi generali di condotta:

1. astenersi dal porre in essere comportamenti tali da integrare i Reati sopra descritti (art. 25-ter del Decreto);
2. astenersi dal porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé ipotesi di reato rientranti tra quelle sopra descritte, possano potenzialmente diventarlo;
3. tenere un comportamento corretto e trasparente, assicurando un pieno rispetto delle norme di legge e regolamentari, nonché delle procedure aziendali interne, nello svolgimento di tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio, delle situazioni contabili periodiche e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed al pubblico in generale una informazione veritiera e appropriata sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria di SDN S.p.A..

In ordine a tale punto, è fatto divieto di:

- (a) predisporre o comunicare dati falsi, lacunosi o comunque suscettibili di fornire una descrizione non corretta della realtà, riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria di SDN S.p.A. nel suo insieme;
- (b) omettere di comunicare dati ed informazioni richiesti dalla normativa e dalle procedure in vigore riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria di SDN S.p.A.;
- (c) non attenersi ai principi e alle prescrizioni contenute nel Manuale Contabile di Gruppo;

4. tenere un comportamento corretto e trasparente, assicurando un pieno rispetto delle norme di legge e regolamentari, nonché delle procedure aziendali interne, nell'acquisizione, elaborazione e comunicazione dei dati e delle informazioni necessarie per consentire agli investitori di pervenire ad un fondato giudizio sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria di SDN S.p.A. nel suo insieme e sull'evoluzione delle relative attività, nonché sugli strumenti finanziari di SDN S.p.A. e relativi diritti.

In ordine a tale punto, è fatto divieto di:

- (a) alterare o, comunque, riportare in modo non corretto i dati e le informazioni destinati alla stesura di prospetti informativi;



(b) presentare i dati e le informazioni utilizzati in modo tale da fornire una rappresentazione non corretta e veritiera sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria di SDN S.p.A. nel suo insieme e sull'evoluzione delle relative attività, nonché sugli strumenti finanziari di SDN S.p.A. e relativi diritti;

5. osservare scrupolosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale ed agire sempre nel rispetto delle procedure interne aziendali che su tali norme si fondano, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere al riguardo.

In ordine a tale punto, è fatto divieto di:

(a) restituire conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;

(b) ripartire utili (o acconti sugli utili) non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, nonché ripartire riserve (anche non costituite con utili) che non possono per legge essere distribuite;

(c) acquistare o sottoscrivere azioni della Società o dell'eventuale società controllante fuori dai casi previsti dalla legge, con lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge;

d) effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori;

e) procedere in ogni modo a formazione o aumento fittizi del capitale sociale;

f) ripartire i beni sociali tra i soci – in fase di liquidazione – prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie per soddisfarli;

6. assicurare il regolare funzionamento di SDN S.p.A. e degli organi sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare.

In ordine a tale punto, è fatto divieto di:

(i) tenere comportamenti che impediscano materialmente, o che comunque ostacolino, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, lo svolgimento dell'attività di controllo o di revisione della gestione sociale da parte del Collegio Sindacale;

(ii) porre in essere, in occasione di assemblee, atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare;

7. effettuare con tempestività, correttezza e completezza tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità pubbliche di Vigilanza, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni da queste esercitate.

B.4 Principi procedurali specifici

B.4.1 Principi procedurali da osservare nelle singole operazioni a rischio

Si indicano di seguito i principi procedurali che in relazione ad ogni singola Area a Rischio (come individuate nel paragrafo B.2) gli Esponenti Aziendali sono tenuti a rispettare e che, ove opportuno, devono essere implementati in specifiche procedure aziendali ovvero possono formare oggetto di comunicazione da parte del CO.

1. Nelle attività di predisposizione delle comunicazioni indirizzate ai soci ed al pubblico in generale contenenti informazioni e dati sulla situazione economica patrimoniale e finanziaria della società – e, in particolare, ai fini della formazione del bilancio, della relazione semestrale,



delle relazioni trimestrali e di altre situazioni contabili infrannuali della SDN S.p.a., dovrà essere seguito il seguente procedimento:

- a) il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari unitamente al Responsabile Amministrazione sono tenuti a rilasciare un'apposita dichiarazione – convalidata dall'Amministratore Delegato della società – attestante:
 - la veridicità, correttezza, precisione e completezza dei dati e delle informazioni contenute nel bilancio ovvero negli altri documenti contabili sopra indicati e nei documenti connessi, nonché degli elementi informativi messi a disposizione dalla società stessa;
 - l'insussistenza di elementi da cui poter desumere che le dichiarazioni e i dati raccolti contengano elementi incompleti o inesatti;
 - il rispetto di procedure tese a fornire una ragionevole certezza sulla correttezza, precisione e completezza delle informazioni e dei dati contenuti nei documenti sopra indicati;
 - il rispetto delle procedure previste dal presente paragrafo.
- b) la dichiarazione di cui alla lettera a) deve essere:
 - presentata al Consiglio di Amministrazione in occasione della delibera di approvazione del proprio progetto di bilancio civilistico e del bilancio consolidato;
 - trasmessa in copia al Dirigente Preposto alla Redazione dei Documenti Contabili Societari della SDN S.p.A..

La Funzione Amministrazione di SDN S.p.A. provvederà al coordinamento del procedimento descritto ai punti a) e b).

La Funzione Amministrazione di SDN S.p.A. predispone:

- una nota operativa periodica per la definizione dei contenuti e della tempistica della predisposizione del progetto di bilancio di esercizio e del bilancio consolidato nonché degli altri documenti contabili sopra indicati;

2. Nelle attività di predisposizione dei prospetti informativi dovranno essere osservate le seguenti procedure:

- acquisizione – ove tale verifica non sia possibile direttamente, in quanto i dati da utilizzare nel prospetto provengano da fonti esterne – di un'attestazione di veridicità da parte dei soggetti da cui l'informazione proviene;
- accertamento della idoneità sul piano professionale dei soggetti preposti alla predisposizione di tali documenti;
- obbligo per la Società, nella fase di raccolta degli elementi necessari alla predisposizione dei prospetti informativi, di rilasciare una dichiarazione di veridicità, correttezza, precisione e completezza in ordine alle informazioni e ai dati forniti, secondo gli stessi principi procedurali previsti al precedente punto 1 del presente paragrafo B.4.

Dovrà inoltre essere svolto, anteriormente all'avvio dei lavori per la predisposizione del prospetto, un idoneo programma di formazione di tutti i soggetti coinvolti nell'attività in questione, finalizzato a rendere edotti gli stessi della normativa vigente in materia e delle fattispecie concrete integranti gli estremi del reato di falso in prospetto, nonché a fornire adeguato supporto ed informazione tecnica ai fini dello svolgimento delle attività di competenza.

3. Nelle attività di trattamento, gestione e comunicazione verso l'esterno di notizie o dati riguardanti la società, è fatto obbligo agli Esponenti Aziendali di attenersi a quanto previsto nelle procedure interne in materia di informazioni riservate o privilegiate.



4. Nella gestione delle operazioni concernenti conferimenti, distribuzione di utili o riserve, sottoscrizione o acquisto di azioni o quote sociali, operazioni sul capitale sociale, fusioni e scissioni, riparto dei beni in sede di liquidazione, dovranno essere osservate le seguenti procedure:

- a) ogni attività relativa alla costituzione di nuove società, all'acquisizione o alienazione di partecipazioni societarie, nonché in merito alla effettuazione di conferimenti, alla distribuzione di utili o riserve, ad operazioni sul capitale sociale, a fusioni e scissioni ed al riparto dei beni in sede di liquidazione deve essere sottoposta al Consiglio di Amministrazione della società interessata, le cui determinazioni risultano soggette al preventivo esame da parte di SDN S.p.A. (ed in particolare delle relative Funzioni Amministrazione con il concorso della Segreteria Societaria);
- b) la documentazione relativa alle operazioni di cui al punto a) dovrà essere tenuta a disposizione del CO.

5. Nella predisposizione di comunicazioni alle Autorità pubbliche di Vigilanza e gestione dei rapporti con le stesse, occorrerà porre particolare attenzione al rispetto:

- a) delle disposizioni di legge e di regolamento concernenti le comunicazioni, periodiche e non, da inviare a tali Autorità;
- b) degli obblighi di trasmissione alle Autorità suddette dei dati e documenti previsti dalle norme in vigore ovvero specificamente richiesti dalle predette Autorità (es.: bilanci e verbali delle riunioni degli organi societari);
- c) degli obblighi di collaborazione da fornire nel corso di eventuali accertamenti ispettivi. Inoltre SDN S.p.A. adotta procedure per la gestione e il controllo delle comunicazioni alle Autorità pubbliche di Vigilanza.

Le procedure da osservare per garantire il rispetto di quanto sopra dovranno essere conformi ai seguenti criteri:

1. dovrà essere data attuazione a tutti gli interventi di natura organizzativo-contabile necessari a garantire che il processo di acquisizione ed elaborazione di dati ed informazioni assicuri la corretta e completa predisposizione delle comunicazioni ed il loro puntuale invio alle Autorità Pubbliche di Vigilanza, secondo le modalità ed i tempi previsti dalla normativa di settore;
2. dovrà essere data adeguata evidenza delle procedure seguite in attuazione di quanto richiesto al precedente punto 1, con particolare riferimento all'individuazione dei responsabili che hanno proceduto alla raccolta e all'elaborazione dei dati e delle informazioni ivi previste;
3. dovrà essere assicurata, in caso di accertamenti ispettivi svolti dalle Autorità in questione, una adeguata collaborazione da parte delle unità aziendali competenti. In particolare, di volta in volta per ciascuna ispezione disposta dalle Autorità, dovrà essere individuato in ambito aziendale un responsabile incaricato di assicurare il coordinamento tra gli addetti delle diverse unità aziendali ai fini del corretto espletamento da parte di questi ultimi delle attività di propria competenza. Tale responsabile ha inoltre il compito di assicurare il coordinamento tra i diversi uffici aziendali competenti e i funzionari delle Autorità, ai fini dell'acquisizione da parte di questi ultimi degli elementi richiesti;
4. il responsabile incaricato di cui al precedente punto 3) provvederà a stendere un'apposita informativa sull'indagine avviata dall'autorità, che dovrà essere periodicamente aggiornata in relazione agli sviluppi dell'indagine stessa ed al suo esito; tale informativa dovrà essere inviata al CO nonché agli altri uffici aziendali competenti in relazione alla materia trattata.

B.4.2 Contratti

Nei contratti con i Consulenti e i Partner deve essere contenuta apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al Decreto nonché del Modello.

B.5 Istruzioni e verifiche del CO

I compiti di vigilanza del CO in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i reati societari sono i seguenti:

- a) emanare o proporre che vengano emanate ed aggiornate le istruzioni standardizzate relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle Aree a Rischio, come individuate nella presente Parte Speciale. Tali istruzioni devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico;
- b) con riferimento al bilancio, alle relazioni ed alle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, in ragione della circostanza che il bilancio di esercizio ed il bilancio consolidato è sottoposto a verifica di una società di revisione, il CO provvede all'espletamento dei seguenti compiti:
 - monitoraggio sull'efficacia delle procedure interne per la prevenzione del reato di false comunicazioni sociali;
 - esame di eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo o da qualsiasi dipendente ed effettuazione degli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute;
 - vigilanza sull'effettiva sussistenza delle condizioni per garantire alla società di revisione una concreta autonomia nelle sue funzioni di controllo delle attività aziendali;
- c) con riferimento alle altre attività a rischio:
 - svolgere verifiche periodiche sul rispetto delle procedure interne;
 - svolgere verifiche periodiche sull'effettuazione delle comunicazioni alle Autorità pubbliche di Vigilanza e sull'osservanza delle procedure adottate nel corso di eventuali ispezioni compiute dai funzionari di queste ultime;
 - valutare periodicamente l'efficacia delle procedure volte a prevenire la commissione dei Reati;
 - esaminare le eventuali segnalazioni di presunte violazioni del Modello ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.



PARTE SPECIALE “C”

REATI DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL’ORDINE DEMOCRATICO

C.1 Le tipologie dei reati di terrorismo o di everzione dell’ordine democratico (art. 25-quater del Decreto)

Per quanto concerne la presente Parte Speciale “C”, si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei delitti con finalità di terrorismo o di everzione dell’ordine democratico in essa contemplati ed indicati all’art. 25-quater del Decreto (di seguito i “Reati di terrorismo o di everzione dell’ordine democratico”).

Tale articolo è stato introdotto in seguito alla ratifica della Convenzione Internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo, sottoscritta a New York il 9 dicembre 1999 ad opera della legge 14 gennaio 2003 n. 7.

1. DELITTI PREVISTI DAL CODICE PENALE

• Associazioni sovversive (art. 270 cod. pen.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque nel territorio dello Stato promuova, costituisca, organizzi o diriga associazioni dirette e idonee a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici o sociali costituiti nello Stato ovvero a sopprimere violentemente l’ordinamento politico e giuridico dello Stato. È altresì punibile chiunque partecipi alle associazioni di cui sopra.

• Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di everzione dell’ordinamento democratico (art. 270-bis cod. pen.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque promuova, costituisca, organizzi, diriga o finanzi associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di everzione dell’ordine democratico. È altresì punibile chiunque partecipi alle associazioni di cui sopra. Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza siano rivolti contro uno Stato estero, un’istituzione e un organismo internazionale.



- **Assistenza agli associati (art. 270-ter cod. pen.)**

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dia rifugio o fornisca vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate nei precedenti articoli 270 e 270-bis cod. pen. Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.

- **Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quater cod. pen.)**

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, arruoli una o più persone per il compimento di atti di violenza, ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale.

- **Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quinquies cod. pen.)**

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, addestri o comunque fornisca istruzioni sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza, ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale.

- **Condotte con finalità di terrorismo (art. 270-sexies cod. pen.)**

Si configurano come attuate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possano arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e siano compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture pubbliche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia.

- **Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 cod. pen.)**

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico attenti alla vita o alla incolumità di una persona. Il reato è aggravato nel caso in cui dall'attentato alla incolumità di una persona derivi una lesione gravissima o la morte della persona ovvero nel caso in cui l'atto sia rivolto contro persone che esercitano funzioni giudiziarie o penitenziarie ovvero di sicurezza pubblica nell'esercizio o a causa delle loro funzioni.

- **Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-bis cod. pen.)**

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico sequestri una persona. Il reato è aggravato dalla morte, voluta o non voluta, del sequestrato.

- **Istigazione a commettere uno dei delitti previsti dai capi I e II (art. 302 cod. pen.)**

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque istighi taluno a commettere uno dei delitti non colposi previsti nei capi I e II del titolo I, libro II, del Codice penale dedicati ai delitti contro la personalità rispettivamente internazionale o interna dello Stato, per i quali la legge stabilisce l'ergastolo o la reclusione. Costituiscono



circostanze attenuanti i casi in cui l'istigazione non risulti accolta oppure, se accolta, il delitto non risulti comunque commesso.

• **Cospirazione politica mediante accordo e cospirazione politica mediante associazione (artt. 304 e 305 cod. pen.)**

Tali ipotesi di reato si configurano rispettivamente nei confronti di chiunque si accordi ovvero si associ al fine di commettere uno dei delitti di cui al precedente punto (art. 302 cod. pen.).

• **Banda armata e formazione e partecipazione; assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (artt. 306 e 307 cod. pen.)**

Tali ipotesi di reato si configurano nei confronti di

(i) chiunque promuova, costituisca, organizzi una banda armata al fine di commettere uno dei delitti indicati nell'articolo 302 del cod. pen. ovvero

(ii) nei confronti di chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dia rifugio, fornisca vitto, ospitalità, mezzi di trasporto o strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano all'associazione o alla banda, ai sensi degli articoli 305 e 306 cod. pen.

2. DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO PREVISTI DALLE LEGGI SPECIALI

Accanto alle fattispecie espressamente disciplinate dal Codice penale, vanno presi in considerazione, ai fini dell'osservanza del D.Lgs. 231/2001, i reati previsti in materia dalle disposizioni contenute in leggi speciali.

• Tra le disposizioni di cui sopra, va ricordato l'art. 1 della L. 6 febbraio 1980, n. 15 che prevede, come circostanza aggravante applicabile a qualsiasi reato il fatto che il reato stesso sia stato "commesso per finalità di terrorismo o di everzione dell'ordine democratico". Ne consegue che qualsiasi delitto previsto dal Codice penale o dalle leggi speciali, anche diverso da quelli espressamente diretti a punire il terrorismo, può diventare, purché commesso con dette finalità, uno di quelli suscettibili di costituire, a norma dell'art. 25-quater, presupposto per l'affermazione della responsabilità dell'ente.

• Altre disposizioni specificamente dirette alla prevenzione dei reati commessi con finalità di terrorismo, sono contenute nella L. 10 maggio 1976, n. 342, in materia di repressione di delitti contro la sicurezza della navigazione aerea, e nella L. 28 dicembre 1989, n. 422, in materia di repressione dei reati diretti contro la sicurezza della navigazione marittima e dei reati diretti contro la sicurezza delle installazioni fisse sulla piattaforma intercontinentale.

3. DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO POSTI IN ESSERE IN VIOLAZIONE DELL'ART. 2 DELLA CONVENZIONE DI NEW YORK DEL 9 DICEMBRE 1999

Ai sensi del citato articolo 2, commette un reato chiunque con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente, illegalmente e intenzionalmente, fornisca o raccolga fondi con l'intento di utilizzarli o sapendo che sono destinati ad essere utilizzati, integralmente o parzialmente, al fine di compiere:

(a) un atto che costituisca reato ai sensi di e come definito in uno dei trattati elencati nell'allegato; ovvero

(b) qualsiasi altro atto diretto a causare la morte o gravi lesioni fisiche ad un civile, o a qualsiasi altra persona che non abbia parte attiva in situazioni di conflitto armato, quando la finalità di tale atto, per la sua natura o contesto, sia quella di intimidire una popolazione, o di obbligare un governo o un'organizzazione internazionale a compiere o ad astenersi dal compiere qualcosa. Perché un atto possa comportare una delle suddette



fattispecie non è necessario che i fondi siano effettivamente utilizzati per compiere quanto descritto alle lettere (a) e (b).

Commette ugualmente reato chiunque tenti di commettere i reati sopra previsti.

Commette altresì un reato chiunque:

- (a) prenda parte in qualità di complice al compimento di un reato di cui sopra;
- (b) organizzi o diriga altre persone al fine di commettere un reato di cui sopra;
- (c) contribuisca al compimento di uno o più reati di cui sopra con un gruppo di persone che agiscono con una finalità comune.

Tale contributo deve essere intenzionale e:

- (i) deve essere compiuto al fine di facilitare l'attività o la finalità criminale del gruppo, laddove tale attività o finalità implicino la commissione di un reato sopra descritto;
- (ii) deve essere fornito con la piena consapevolezza che l'intento della società è di compiere un reato sopra descritto.

Dal punto di vista dell'elemento soggettivo, i reati di terrorismo si configurano come reati dolosi. Quindi, perché si realizzi la fattispecie dolosa è necessario, dal punto di vista della rappresentazione psicologica dell'agente, che il medesimo abbia coscienza dell'evento antiggiuridico e lo voglia realizzare attraverso una condotta a lui attribuibile. Pertanto, affinché si possano configurare le fattispecie di reato in esame, è necessario che l'agente abbia coscienza del carattere terroristico dell'attività e abbia l'intento di favorirla.

Ciò detto, per poter configurare una condotta criminosa integrativa del reato di terrorismo, è necessario che l'agente abbia coscienza del fatto che l'associazione alla quale concede il finanziamento si prefigga fini di terrorismo o di eversione e che abbia l'intento di favorirne l'attività.

Peraltro, sarebbe altresì configurabile il perfezionamento della fattispecie criminosa, qualora il soggetto agisca a titolo di dolo eventuale. In tal caso, l'agente dovrebbe prevedere ed accettare il rischio del verificarsi dell'evento, pur non volendolo direttamente. La previsione del rischio del verificarsi dell'evento e la determinazione volontaria nell'adottare la condotta criminosa devono comunque desumersi da elementi univoci e obiettivi.

C.2 Aree a Rischio

In relazione ai reati sopra esplicitati, le aree ritenute più specificamente a rischio risultano essere, ai fini della presente Parte Speciale "C" del Modello, le operazioni finanziarie o commerciali poste in essere con:

- persone fisiche e giuridiche residenti nei Paesi a rischio individuati nelle c.d. "Liste Paesi" e/o con persone fisiche o giuridiche collegate al terrorismo internazionale riportati nelle c.d. "Liste Nominative", entrambe rinvenibili nel sito Internet dell'Ufficio Italiano dei Cambi o pubblicate da altri organismi nazionali e/o internazionali riconosciuti;
 - società controllate direttamente o indirettamente dai soggetti sopraindicati.
- L'elenco delle "Liste Paesi" e delle "Liste Nominative" (di seguito anche "le Liste") è rinvenibile presso l'ufficio del CO, ed è reso disponibile sulla rete informatica.

C.3 Destinatari della Parte Speciale - principi generali di comportamento e di attuazione

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dai Destinatari (Esponenti Aziendali, Consulenti, Fornitori e Partner) come già definiti nella Parte Generale.



Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari si attengano – nella misura in cui gli stessi siano coinvolti nello svolgimento delle attività rientranti nelle Aree a Rischio e in considerazione della diversa posizione e dei diversi obblighi che ciascuno di essi assume nei confronti della società – a regole di condotta conformi a quanto prescritto nella medesima Parte Speciale “C” al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei Reati di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico.

In particolare, la presente Parte Speciale ha la funzione di:

a. fornire un elenco dei principi generali e dei principi procedurali specifici cui i Destinatari, in relazione al tipo di rapporto in essere con la società, sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del Modello;

b. fornire al CO e ai responsabili delle altre funzioni aziendali chiamati a cooperare con lo stesso, gli strumenti operativi necessari al fine di poter esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica allo stesso demandate.

Nell’espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, oltre alle regole di cui al presente Modello, gli Esponenti Aziendali sono tenuti in generale a conoscere e rispettare tutte le regole ed i principi contenuti nei seguenti documenti:

- il Codice etico;
- le istruzioni operative per la redazione dei bilanci, della relazione semestrale e trimestrale;
- ogni altra documentazione relativa al sistema di controllo in essere nella società.

Ai Consulenti, Partner e Fornitori deve essere resa nota l’adozione del Modello e del Codice etico da parte della società

La presente Parte Speciale prevede a carico dei Destinatari, in considerazione delle diverse posizioni e dei diversi obblighi che ciascuno di essi assume nei confronti della società nell’ambito dell’espletamento delle attività considerate a rischio, l’espresso divieto di:

1. porre in essere, promuovere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare i Reati sopra descritti (art. 25-quater del Decreto);
2. utilizzare anche occasionalmente la società o una sua unità organizzativa allo scopo di consentire o agevolare la commissione dei Reati di cui alla presente Parte Speciale;
3. fornire, direttamente o indirettamente, fondi a favore di soggetti che intendano porre in essere Reati di cui alla presente Parte Speciale;
4. assumere o assegnare commesse o effettuare qualsivoglia operazione commerciale e/o finanziaria, sia in via diretta, che per il tramite di interposta persona, con soggetti – persone fisiche o giuridiche – i cui nominativi siano contenuti nelle Liste o da soggetti da questi ultimi controllati quando tale rapporto di controllo sia noto;
5. assumere o assegnare commesse o effettuare qualsivoglia operazione commerciale e/o finanziaria, sia in via diretta, che per il tramite di interposta persona, con soggetti – persone fisiche o giuridiche – residenti nei Paesi indicati nelle Liste Paesi;
6. assumere o assegnare commesse o effettuare qualsivoglia operazione che possano presentare carattere anomalo per tipologia o oggetto ovvero che possano determinare l’instaurazione o il mantenimento di rapporti che presentino profili di anomalia dal punto di vista dell’affidabilità delle stesse e/o della reputazione delle controparti;
7. effettuare prestazioni in favore dei Consulenti, dei Partner e dei Fornitori che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi;



8. riconoscere compensi in favore dei Consulenti, dei Partner e dei Fornitori che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere e alle prassi vigenti in ambito locale.

C.4 Principi procedurali specifici

C.4.1 Principi procedurali da osservare nelle singole operazioni a rischio

Si indicano qui di seguito i principi procedurali che, in relazione ad ogni singola Area a Rischio (come individuata nel paragrafo C.2) gli Esponenti Aziendali sono tenuti a rispettare e che, ove opportuno, potranno essere implementati in specifiche procedure aziendali ovvero oggetto di comunicazione da parte del CO:

1. qualunque transazione finanziaria deve presupporre la conoscenza del beneficiario, quantomeno diretto, della relativa somma;
2. le operazioni di rilevante entità devono essere concluse con persone fisiche e giuridiche verso le quali siano state preventivamente svolte idonee verifiche, controlli e accertamenti (ad es.: presenza nelle Liste; referenze personali; ecc.);
3. nel caso in cui SDN S.p.A. coinvolga nelle proprie operazioni soggetti, i) residenti in uno dei Paesi di cui alle Liste Paesi, ii) i cui nominativi siano contenuti nelle Liste Nominative o iii) siano notoriamente controllati dai soggetti di cui al punto ii), le stesse vengono automaticamente sospese o interrotte per essere sottoposte alla valutazione interna da parte del CO di SDN S.p.A.;
4. nel caso in cui a SDN S.p.A. vengano proposte delle operazioni anomale, l'operazione viene sospesa e valutata preventivamente dal CO. In particolare quest'ultimo esprimerà il proprio parere sull'opportunità dell'operazione ed eventualmente provvederà, riguardo alle cautele necessarie da adottare per il proseguimento delle trattative, a fornire idonei suggerimenti al CO, il quale renderà in merito parere vincolante per gli Esponenti Aziendali;
5. i dati raccolti relativamente ai rapporti con clienti, Consulenti e Partner devono essere completi e aggiornati, sia per la corretta e tempestiva individuazione dei medesimi, sia per una valida valutazione del loro profilo.

C.4.2 Contratti

Nei contratti con i Consulenti, i Partner e i Fornitori deve essere contenuta apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al Decreto nonché del Modello.

C.5 Istruzioni e verifiche del CO

I compiti di vigilanza del CO in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i Reati di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico sono i seguenti:

- a) emanare e/o proporre che vengano emanate ed aggiornate le istruzioni standardizzate relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle Aree a Rischio, come individuate nella presente Parte Speciale. Tali istruzioni devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico;
- b) svolgere verifiche periodiche sul rispetto delle procedure interne e valutare periodicamente la loro efficacia a prevenire la commissione dei Reati;
- c) esaminare eventuali segnalazioni di presunte violazioni del Modello ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute;



PARTE SPECIALE “D”

REATI CONTRO LA PERSONALITA' INDIVIDUALE

D.1 Le tipologie dei reati contro la personalità individuale (art. 25-quinquies del Decreto)

Per quanto concerne la presente Parte Speciale “D”, si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei delitti contro la personalità individuale in essa contemplati ed indicati all’art. 25-quinquies del Decreto (di seguito i “Reati contro la personalità individuale”).

Tale articolo è stato introdotto in seguito all’emanazione della legge 11 agosto 2003 n. 228, la quale all’art. 5 ha introdotto nel Decreto l’art. 25-quinquies, che prevede l’applicazione delle sanzioni amministrative ivi previste agli Enti i cui esponenti commettano reati contro la personalità individuale (se l’Ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di tali reati si applica la sanzione dell’interdizione definitiva dall’esercizio dell’attività).

- **Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 cod. pen.)**

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque eserciti su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduca o mantenga una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all’accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo



sfruttamento. La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta venga attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.

• **Prostituzione minorile (art. 600-bis cod. pen.)**

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque induca alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto ovvero ne favorisca o sfrutti la prostituzione.

• **Pornografia minorile (art. 600-ter cod. pen.)**

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, utilizzando minori di anni diciotto, realizzi esibizioni pornografiche o produca materiale pornografico ovvero induca i minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni pornografiche; è altresì punito chiunque faccia commercio del materiale pornografico di cui sopra.

La fattispecie punisce anche chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui sopra, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisca, divulghi, diffonda o pubblicizzi il materiale pornografico di cui sopra, ovvero distribuisca o divulghi notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto; ovvero chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui sopra, consapevolmente offra o ceda ad altri, anche a titolo gratuito, materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori degli anni diciotto.

Il reato si consuma anche quando il materiale pornografico rappresenti immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse (pornografia virtuale). Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali (art. 600-quater1 cod. pen.).

• **Detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater cod. pen.)**

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 600-ter cod. pen., consapevolmente si procuri o detenga materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto. Il reato si consuma anche in caso di pornografia virtuale (ex art. 600-quater1 cod. pen.).

• **Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies cod. pen.)**

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque organizzi o propagandi viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività.

• **Tratta di persone (art. 601 cod. pen.)**

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque commetta tratta di persona che si trova nelle condizioni di cui all'articolo 600 cod. pen. ovvero, al fine di commettere i delitti di cui al medesimo articolo, la induca mediante inganno o la costringa mediante violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante promessa o dazione di somme di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato o a trasferirsi al suo interno.

• **Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 cod. pen.)**

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601 cod. pen., acquisti o alieni o ceda una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 cod. pen.



Per quanto attiene ai reati sopra considerati, va tenuto presente che possono essere ritenuti responsabili degli stessi non solo i soggetti che direttamente realizzino le fattispecie criminose, ma anche i soggetti che consapevolmente agevolino, anche solo finanziariamente, la medesima condotta. Di conseguenza, potrebbero rientrare nell'ipotesi di reato sopra considerate, le eventuali erogazioni di risorse economiche in favore di soggetti terzi, effettuate da parte dell'Ente con la consapevolezza che le erogazioni stesse possano essere utilizzate da tali soggetti per finalità criminose.

D.2 Aree a Rischio

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, le aree ritenute più specificamente a rischio risultano essere, ai fini della presente Parte Speciale "D" del Modello, le seguenti:

- 1 la conclusione di contratti con imprese che utilizzano personale d'opera non qualificato proveniente da Paesi extracomunitari e che non abbiano già una relazione d'affari con la società;
2. la conclusione di contratti con Internet Provider riguardanti la fornitura di contenuti digitali.

D.3 Destinatari della Parte Speciale: principi generali di comportamento e di attuazione

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dai Destinatari (Esponenti Aziendali, Consulenti, Fornitori e Partner) come già definiti nella Parte Generale.

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari si attengano – nella misura in cui gli stessi siano coinvolti nello svolgimento delle attività rientranti nelle c.d. Aree a Rischio e in considerazione della diversa posizione e dei diversi obblighi che ciascuno di essi assume nei confronti della società – a regole di condotta conformi a quanto prescritto nella medesima Parte Speciale "D" al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei Reati contro la personalità individuale.

In particolare, la presente Parte Speciale ha la funzione di:

- a. fornire un elenco dei principi generali nonché dei principi procedurali specifici cui i Destinatari, in relazione al tipo di rapporto in essere con la società, sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del Modello;
- b. fornire al CO e ai responsabili delle altre funzioni aziendali chiamati a cooperare con lo stesso, gli strumenti operativi necessari al fine di poter esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica allo stesso demandato.

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole di cui al presente Modello, gli Esponenti Aziendali sono tenuti in generale a conoscere e rispettare tutte le regole e i principi contenuti nei seguenti documenti:

- il Codice etico;
- il CNL in vigore per i dipendenti.

Ai Consulenti, Partner e Fornitori deve essere resa nota l'adozione del Modello e del Codice etico da parte della società.

La presente Parte Speciale prevede a carico dei Destinatari, in considerazione delle diverse posizioni e dei diversi obblighi che ciascuno di essi assume nei confronti della società nell'ambito dell'espletamento delle attività considerate a rischio, l'espresso divieto di:

1. porre in essere, promuovere, collaborare, o dare causa a comportamenti tali da integrare le fattispecie rientranti tra i Reati contro la personalità individuale (art. 25-quinquies del Decreto);



2. porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé ipotesi di reato rientranti tra quelle sopra descritte, possano potenzialmente diventarlo;
3. utilizzare anche occasionalmente la Società o una sua unità organizzativa allo scopo di consentire o agevolare la commissione dei Reati di cui alla presente Parte Speciale.

D.4 Principi procedurali specifici

D.4.1 Principi procedurali da osservare nelle singole operazioni a rischio

Si indicano di seguito i principi procedurali che in relazione ad ogni singola Area a Rischio (come individuate nel paragrafo D.2) gli Esponenti Aziendali sono tenuti a rispettare e che, ove opportuno, devono essere implementati in specifiche procedure aziendali ovvero possono formare oggetto di comunicazione da parte del CO:

1. si deve richiedere l'impegno dei Partner e Fornitori al rispetto degli obblighi di legge in tema di tutela del lavoro minorile e delle donne, condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza, diritti sindacali o comunque di associazione e rappresentanza richiesti dalla normativa del Paese in cui essi operano;
2. la selezione delle controparti destinate a fornire particolari servizi (quali ad esempio le imprese con alta incidenza di manodopera non qualificata), siano essi Partner o Fornitori, deve essere svolta con particolare attenzione e in base ad apposita procedura interna. In particolare, l'affidabilità di tali Partner o Fornitori deve essere valutata, ai fini della prevenzione dei Reati di cui alla presente Parte Speciale, anche attraverso specifiche indagini ex ante;
3. in caso di assunzione diretta di personale da parte della Società, deve essere verificato il rispetto delle norme giuslavoristiche e degli accordi sindacali per l'assunzione e il rapporto di lavoro in generale. Deve essere, altresì, verificato il rispetto delle regole di correttezza e di buon comportamento nell'ambiente di lavoro ed in ogni caso deve essere posta particolare attenzione a situazioni lavorative anormali o abnormi;
4. deve essere rispettata da tutti gli Esponenti Aziendali la previsione del Codice etico diretta a vietare comportamenti tali che siano in contrasto con la prevenzione dei Reati contemplati dalla presente Parte Speciale;
5. la SDN s.p.a è tenuta a dotarsi di strumenti informatici costantemente aggiornati ed elaborati da primarie e reputate imprese del settore che contrastino l'accesso a siti Internet contenenti materiale relativo alla pornografia minorile (strumenti di "content filtering");
6. SDN periodicamente richiama in modo inequivocabile i propri Esponenti Aziendali a un corretto utilizzo degli strumenti informatici in proprio possesso;
7. nel rispetto delle normative vigenti, SDN si riserva il diritto di effettuare periodici controlli idonei ad impedire l'abuso dei sistemi informativi aziendali o la commissione di Reati attraverso il loro utilizzo;

D.4.2 Contratti

Nei contratti con i Consulenti, i Partner e i Fornitori deve essere contenuta apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al Decreto nonché del Modello.

D.5 Istruzioni e verifiche del CO



I compiti di vigilanza del CO in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i Reati contro la personalità individuale sono i seguenti:

- emanare o proporre che vengano emanate ed aggiornate le istruzioni standardizzate relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle Aree a Rischio, individuate nella presente Parte Speciale. Tali istruzioni devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico;
- svolgere verifiche periodiche sul rispetto delle procedure interne e valutare periodicamente la loro efficacia a prevenire la commissione dei Reati;
- esaminare eventuali segnalazioni di presunte violazioni del Modello ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

